



10|02  
2021

# Misure per Liquidità delle Imprese

Tax & Legal Alert #6

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| 1. MODIFICHE AL FONDO DI GARANZIA PMI          | 2 |
| 2. MODIFICHE ALLA GARANZIA SACE                | 3 |
| 3. ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ | 5 |
| 4. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI        | 5 |
| (L. 178/2020, ART. 1 COMMA 263)                | 5 |

## 1. MODIFICHE AL FONDO DI GARANZIA PMI

(L. 178/2020, art. 1 commi 244-247 e 216-218)

### Rifinanziamento e proroga (commi 244-247)

Per quanto riguarda le modifiche intervenute in relazione al Fondo di Garanzia PMI, i commi 246-247 provvedono al rifinanziamento del fondo, anche grazie alle risorse messe a disposizione del programma *Next Generation EU*.

Al comma 244 viene invece prevista la proroga dell'operatività del fondo dal 31/12/2020 al 30/6/2021, con l'eccezione, contenuta nel successivo comma 245, per ciò che concerne le c.d. Mid-cap, la cui proroga è limitata al 28/2/2021.

Con riferimento a queste ultime, ossia imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, la Legge di Bilancio interviene approntando una "migrazione" delle garanzie precedentemente prestate dal Fondo di Garanzia PMI allo strumento "garanzia Italia" di SACE, che viene prorogato sino al 30/6/2021.

Con questa nuova norma, la cui applicazione decorre dal 1° marzo fino al 30/6/2021, la SACE S.p.A. rilascia garanzia (ex art. 1 D.L. 23/2020) alle imprese Mid-Cap, a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Alle garanzie che saranno rilasciate da SACE a favore delle Mid-Cap, non si applica la condizione per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lettera l) del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 23/2020).

### Modifiche alle condizioni di accesso per finanziamenti fino a 30.000 euro (commi 216-218)

La Legge di Bilancio interviene anche sui finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%, previsti dall'art. 13 comma 1 lettera m) del Decreto Liquidità, apportando le seguenti modifiche ai criteri di accesso alle garanzie del Fondo:

- viene estesa la durata massima dei finanziamenti da 10 a 15 anni;
- viene concessa la possibilità per i beneficiari di finanziamenti già concessi alla data del 1° gennaio 2021, di estendere la durata fino a 15 anni, con un

mero adeguamento della componente Rendistato (tasso di rendimento medio dei titoli pubblici) del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggior durata del finanziamento;

- viene apportata una modifica al criterio del calcolo del tasso di interesse, disponendo che tale tasso debba comunque essere non superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento onde evitare di incorrere in tassi negativi.

## 2. MODIFICHE ALLA GARANZIA SACE

(L. 178/2020, art. 1 commi 206 e 208-218)

In primo luogo, viene prorogata l'operatività delle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante il rilascio di garanzie da parte di SACE S.p.A. (c.d. "Garanzia Italia"), così come previste dall'art. 1 del decreto Liquidità, dal 31/12/2020 al 30/6/2021.

Vengono poi modificate le condizioni previste per il rilascio della garanzia successivamente al 31/12/2020 e pertanto:

- 1) la garanzia deve essere rilasciata entro il 30/6/2021;
- 2) la durata del finanziamento non deve superare i 72 mesi, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi, comunque entro la durata complessiva di 6 anni;
- 3) l'importo del prestito garantito non deve essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo del 2019 e il doppio dei costi del personale sempre nello stesso anno;
- 4) l'impresa al 29/2/2020 non deve essere stata classificata tra le esposizioni deteriorate della

- banca o, al 31/12/2019, nella categoria delle imprese in difficoltà (Regolamento UE 651/2014);
- 5) deve trattarsi di un finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali localizzate in Italia;
- 6) nel caso di operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, la banca deve dimostrare l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo oggetto di rinegoziazione, a condizione che il rilascio della garanzia si idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato;
- 7) il finanziamento deve essere destinato, per non più del 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da Covid;
- 8) l'impresa beneficiaria, nonché ogni altra impresa del gruppo, deve assumere l'impegno di non distribuire dividendi o riacquisire azioni nel corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta;
- 9) l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Infine, viene esteso l'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (dunque alle cessioni *pro soluto*, mentre, prima dell'approvazione della Legg di Bilancio 2021, la garanzia SACE operava solo per le cessioni *pro solvendo*). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1/1/2021.

## Criteri di identificazione dell'importo del prestito e della % di garanzia SACE

|   | Regola di calcolo  | Criteri di identificazione del parametro  |
|---|--|---|
| <b>IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA</b> | <p>MAX {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% del fatturato</li> <li>• Costi del personale x 2</li> </ul> <p>Rif normativo: Art.1, comma 2, c)</p>   | <p>Impresa appartenente a Gruppo {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI → Consolidato di Gruppo               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatturato in Italia</li> <li>• Costi del personale sostenuti in Italia</li> </ul> </li> <li>• NO → bilancio individuale               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatturato in Italia</li> <li>• Costi del personale sostenuti in Italia</li> </ul> </li> </ul> <p>Rif normativo: Art.1, comma 3</p> |
| <b>% GARANZIA SACE</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatturato &gt; 5Mld€: 70%</li> <li>• (&gt;5000 dipendenti in Italia <u>e</u> Fatturato &gt;1,5Mld€) e ≤ 5Mld€: 80%</li> <li>• ≤ 5000 dipendenti in Italia <u>e</u> Fatturato ≤ 1,5Mld€: 90%</li> </ul> <p>Rif normativo: Art.1, comma 2, d)</p> | <p>Impresa appartenente a Gruppo {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI → Consolidato di Gruppo (<u>non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u>)</li> <li>• NO → bilancio individuale (<u>non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u>)</li> </ul> <p>Rif normativo: Art.1, comma 4</p>   |

È bene ricordare che l'intervento in garanzia di SACE, non si sovrappone a quello del Fondi di Garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione e, in particolare, le imprese Large e Mid che non possono accedere, per limiti dimensionali, al Fondo di Garanzia

per le PMI; sussiste altresì una riserva speciale per le PMI e lavoratori autonomi che abbiano integralmente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

Per quanto riguarda le commissioni a favore di SACE S.p.A. per la garanzia, sussiste la seguente progressione.

|                             | PMI   | ALTRE |
|-----------------------------|-------|-------|
| Primo anno                  | 0,25% | 0,50% |
| Secondo e terzo anno        | 0,50% | 1,00% |
| Quarto, quinto e sesto anno | 1,00% | 2,00% |

Per le banche erogatrici è prevista una commissione limitata al recupero dei costi e rapportato al costo generalmente applicato a finanziamenti privi di rischio. La procedura per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e meno di 1,5 miliardi di fatturato è la seguente:

- 1) presentazione della domanda di finanziamento ad una banca e/o più banche, anche in pool tra loro;
- 2) la domanda deve essere corredata delle attestazioni ed impegni sopra evidenziati, oltre alla documentazione necessaria per una comune pratica di fido;
- 3) la banca, a delibera (positiva) assunta, provvederà a trasferire a SACE S.p.A. la richiesta di emissione della garanzia;

- 4) SACE S.p.A. processa la richiesta, verifica l'esito positivo del processo deliberativo bancario, ed emette un "codice unico" identificativo del finanziamento e della garanzia;
- 5) la banca eroga il finanziamento.

### 3. ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

(L. 178/2020, art. 1 commi 207 e 248-254)

#### Proroga della moratoria a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (commi 248-254)

I commi dal 248 al 254 del suddetto art. 1 dispongono la proroga dal 31/1/2021 al 30/6/2021 delle misure relative all'apertura di credito e di concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale, nonché il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, elencate di seguito:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/2/2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del 17/3/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/6/2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/6/2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/6/2021 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/6/2021 è sospeso sino al 30/6/2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

È altresì previsto che nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno sopra elencate, previste dall'art. 56, comma 2, del D.L. 18/2020, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al successivo comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno prorogato al 30/6/2021.

Da ultimo è bene rammentare che la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31/1/2021 o, per talune imprese del comparto turistico (individuate dall'art. 77, comma 2, del D.L. 104/2020), entro il

31/3/2021. Detta disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data dell'1/1/2021, alle misure di sostegno previste dall'art. 56, comma 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), come modificato dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

#### Nuova sospensione dei termini di scadenza delle cambiali e altri titoli di credito (comma 207)

Si prevede che la sospensione declinata in prima battuta ai sensi dell'art. 11 del D.L. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") trovi applicazione fino al 31/1/2021, anziché, come inizialmente previsto, sino al 31/8/2020. Pertanto, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall'1/9/2020 al 31/1/2021 sono sospesi sino a quest'ultima data. Ne consegue che i protesti o le constatazioni equivalenti levati nell'arco temporale che va dal 9/3/2020 fino al 31/1/2021 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio e, ove già pubblicati, le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate. In definitiva i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

### 4. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI

(L. 178/2020, art. 1 comma 263)

La Legge di Bilancio 2021 interviene anche sulle agevolazioni previste dall'art. 26 del D.L. 34/2020, modificandole in parte e prorogandone la validità. Le misure, trattate nella formulazione originaria nella nostra Tax & Legal Alert COVID-19 del 29/5/2020, sono finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e consistono in:

- un **credito d'imposta pari al 20%** a favore dei soggetti che effettuano interventi in aumento sul capitale delle società (successivamente "credito d'imposta per i soggetti conferenti");

- un **credito d'imposta pari al 50%** a favore delle società che hanno beneficiato dell'aumento di capitale commisurato alle perdite subite dalle suddette società (successivamente "credito d'imposta per i soggetti conferitari");
- la **costituzione di un fondo denominato "Fondo patrimonio PMI"** che ha la facoltà di sottoscrivere obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione da parte di società beneficiarie di aumenti di capitale.

### Credito d'imposta 20% per i soggetti conferenti

Nessuna proroga è stata disposta dalla Legge di Bilancio e pertanto è rimasto fermo al 31/12/2020 il termine ultimo per la sottoscrizione e il versamento di aumenti di capitale, ai fini della fruizione del credito d'imposta pari al 20% del versamento, nei confronti dei soggetti conferenti ("credito d'imposta per i soggetti conferenti"). Si ricordano di seguito le principali caratteristiche di questa agevolazione.

#### Fruitori del credito d'imposta

Oltre ai soggetti che effettuano un aumento di capitale in SPA, SAPA, SRL, SRLS e COOP aventi sede in Italia, i benefici spettano anche:

- per l'aumento di capitale di stabili organizzazioni in Italia di società con sede nell'Unione Europea o negli Stati appartenenti all'accordo sullo spazio economico europeo;
- per gli investimenti che avvengono attraverso quote o azioni di OICR residenti in Italia, nell'Unione Europea o in Stati appartenenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale delle imprese conferitarie.

#### Soggetti esclusi

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. Non costituiscono presupposto per le agevolazioni gli aumenti di capitale effettuati dalle società di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, nonché società di partecipazione finanziaria e non finanziaria) e quelle che esercitano attività assicurativa.

#### Caratteristiche dei soggetti destinatari dell'aumento di capitale

- SPA, SAPA, SRL, SRLS e COOP aventi sede in Italia (esteso anche alle stabili organizzazioni di società UE);
- società con un ammontare di ricavi nell'esercizio 2019 tra € 5 e 50 milioni (se parte di un gruppo, si fa riferimento alla base consolidata);
- società che abbiano subito, per effetto della COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 – rispetto a marzo e aprile 2019 – un calo di ricavi non inferiore al 33%;
- società che entro il 31/12/2020 abbiano deliberato, sottoscritto ed interamente versato un aumento di capitale a pagamento.

#### Altre condizioni:

- il conferimento non deve essere superiore a € 2 milioni (il credito d'imposta massimo ammonta quindi a € 400.000);
- la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento dovrà essere detenuta fino al 31/12/2023;
- non sarà possibile distribuire riserve fino al 31/12/2023;
- la società beneficiaria dovrà certificare di non superare il "*de minimis*" di € 800.000 in tema di aiuti di stato.

Il credito d'imposta è utilizzabile, anche in compensazione:

- nella dichiarazione relativa ai redditi del 2020 e in quelle successive fino al suo esaurimento;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in compensazione nel modello F24 (presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate);

e non concorre a formare il reddito ai fini IIDD e IRAP.

### Credito d'imposta 50% per i soggetti conferitari

Viene prorogato dal 31/12/2020 al 30/6/2021 il termine per fruire del credito d'imposta del 50%, calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto per importi fino al 30% dell'aumento di capitale ("credito d'imposta per i soggetti conferitari"), limite che sale al 50% per conferimenti effettuati nel primo semestre 2021.

#### Fruitori del credito d'imposta

Fruiscono dell'agevolazione i soggetti che entro il 30/6/2021 abbiano deliberato l'aumento di capitale e ricevuto i versamenti da parte dei soci e che, oltre alle caratteristiche già indicate per il credito d'imposta del 20%, soddisfino le seguenti altre condizioni:

- di non trovarsi al 31/12/2019 nella categoria delle imprese in difficoltà;
- di trovarsi in una regolare situazione contributiva fiscale;
- di essere in regola anche con le normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- di non aver ricevuto o non rimborsato degli aiuti ritenuti illegali o incompatibili;
- di non essere stati assoggettati a misure antimafia;
- che, negli ultimi 5 anni, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non

sia intervenuta condanna definitiva per reati in tema di evasione delle imposte su redditi e IVA;

- aver approvato il bilancio d'esercizio 2020;
- il numero di occupati deve essere inferiore a 250 (solo per l'agevolazione Fondo Patrimonio PMI).

#### Sistema di calcolo

Dal 1° gennaio 2021 fino al termine del 30/6/2021 il credito d'imposta si calcola sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale.

#### Esempio di calcolo

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Patrimonio netto  | 5.000      |                   |
| Perdite dell'esercizio 2020   | -1.000     |                   |
| Aumento di capitale   | 1.000      | Copertura perdite |
| Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo della perdita del 2020) | 500        |                   |
| 50% dell'aumento di capitale  | 500        |                   |
| <b>Credito d'imposta 50%</b>  | <b>250</b> |                   |

Tale credito d'imposta non concorre a formare il reddito ai fini IIDD e IRAP ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione:

- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mediante modello F24 presentato, a pena di nullità, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate);
- successivamente all'approvazione del bilancio 2020;
- comunque, entro il 30/11/2021.

#### Altre condizioni:

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell'1/1/2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Tale termine è esteso all'1/1/2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia stato deliberato ed eseguito tra l'1/1/2021 e il 30/6/2021.

I benefici descritti sono cumulabili tra di loro e con altre misure di aiuto di cui la società ha beneficiato nel

quadro temporaneo degli aiuti di Stato adottato in sede comunitaria il 19/3/2020. L'importo complessivo lordo di aiuto per ciascuna società non può eccedere:

- in via generale l'importo di € 800.000;
- l'importo di € 120.000, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- l'importo di € 100.000, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La società è tenuta ad acquisire dai soggetti che effettuano il conferimento l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito.

#### Procedura per il riconoscimento del credito d'imposta

La procedura per il riconoscimento del credito d'imposta si articola in tre fasi:

- acquisizione preventiva di documentazione da parte della società conferitaria;
- presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;
- riconoscimento del credito, ovvero diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la prima fase, il richiedente deve acquisire, prima della presentazione dell'istanza all'Agenzia e a pena di decadenza dall'agevolazione:

- la copia della delibera di aumento di capitale "agevolata";
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del quadro temporaneo comunitario per un importo superiore a 800.000 euro (se il credito per

l'investitore determina il superamento della soglia, la società conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito che l'investitore può richiedere).

L'investitore deve poi presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, i cui termini e le cui modalità saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia stessa. Il contenuto dell'istanza è riassunto nella tabella che segue.

| Istanza per il credito d'imposta per gli investitori - Contenuto   |
|--|
| Codice fiscale della società conferitaria.   |
| Indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.   |
| Se l'investitore è una società, attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata. |
| Importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto  |
| Altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento di attuazione dell'Agenzia delle Entrate.  |

### **"Fondo Patrimonio PMI"**

Il "Fondo Patrimonio PMI", la cui gestione è affidata ad Invitalia, ha la funzione di sottoscrivere obbligazioni e titoli di debito (di nuova emissione) emessi dalle società descritte nella precedente sezione ("soggetti conferitari").

Il termine per la sottoscrizione, inizialmente fissato al 31/12/2020, è stato portato al 30/6/2021, prevedendo un limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni del 2021.

L'importo massimo da sottoscrivere è pari al minore importo tra il triplo dell'aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi delle vendite e prestazioni.

Riprendendo gli esempi in precedenza posti, se la società effettua un aumento di capitale di € 1.000, l'importo massimo del prestito ammonterebbe ad € 3.000. Se però i ricavi della società ammontano ad €

20.000, il tetto massimo si ferma ad € 2.500 (il 12,5% di € 20.000).

### **Rimborso delle obbligazioni**

I titoli sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, con la facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni. Particolari regole sono previste in caso di informazione antimafia interdittiva o procedure concorsuali.

### **Impegni delle società**

La società emittente deve assumere i seguenti impegni:

- non deliberare o effettuare, sino all'integrale rimborso del prestito, distribuzioni di riserve o acquisti di azioni proprie e non procedere alla restituzione di finanziamenti ai soci;
- destinare il finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante destinati a stabilimenti produttivi in Italia;
- fornire al gestore un rendiconto periodico.

**Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.**





## CONTATTI

### **Adacta Studio Associato**

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

